

Segreteria e Relazioni con il Pubblico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0204 379/2023

Responsabile Istruttoria
BERTUZZI CLAUDIA

Determina n. 137 del 15/05/2023

Oggetto: SOSTITUZIONE RULLI PER ARCATA IDRAULICA DELL'ASCENSORE COLLOCATO ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO - SVAM ASCENSORI SRL - CIG ZD43B15E47.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*) e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di sostituire i rulli per l'arcata idraulica dell'ascensore collocato all'interno del Municipio, in quanto tali rulli sono causa di parecchi blocchi e malfunzionamenti dell'impianto;

RICHIAMATA la determinazione n. 583 del 30/12/2022, ad oggetto “*Affidamento diretto per servizio di manutenzione ascensori e servoscala edifici comunali alla ditta Svam Ascensori Srl*”;

VISTO il preventivo della ditta Svam Ascensori Srl, acquisito al protocollo in data 25/01/2023 al n. 979;

RICHIAMATI:

• l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che testualmente recita: “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)*”;

• l’art 23ter, comma 3 del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, che consente ai Comuni di procedere autonomamente in caso di affidamenti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito dall’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata, da ultimo, dalla Legge 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);

• l’art. 12, comma 4, della L. R. 19 dicembre 2014, n. 13, che esclude l’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) in caso di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

RICHIAMATE le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

RILEVATO che l’importo della fornitura in parola è inferiore ad € 5.000,00 e pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, comma 502, della Legge 28/12/2015, n. 208 e, da ultimo, dall’art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145, non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

VERIFICATA la congruità dell’offerta e ritenuto legittimo di procedere all’affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, in ragione della tipologia della fornitura e del relativo costo;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla SOC. SVAM ASCENSORI SRL di Aosta, P.Iva 01022300071, l'effettuazione dell'intervento di cui all'oggetto;
2. DI IMPEGNARE contabilmente a favore di SVAM ASCENSORI SRL la spesa di € 658,31 per il servizio di cui sopra, imputandola al bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023/2025, esercizio finanziario 2023 in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, missione 01, programma 05, PDCF U.1.03.02.09.004, Capitolo 1604 Articolo 01;
3. DI DARE ATTO che:
 - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – così come assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZD43B15E47**
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della medesima, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO inoltre che:
 - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area tecnica, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6, della L. R. 54/1998;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
 - ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990, dell'art. 6bis della L. R. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il soggetto destinatario del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 - agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto destinatario del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale al TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. 104/2010, entro 30 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**